

## **Denuncia degli abusi e obbligo di violazione del sigillo sacramentale.**

### **Il caso Australia.**

Di Maria Elena RUGGIANO

**Sommario: 1. Premessa 2. Cenni storici sul sacramento della penitenza. Il Il sacramento della penitenza nel diritto canonico 4. La risposta della Chiesa e l'obbligo di denuncia 5. Il caso Australia 6. Considerazioni conclusive.**

#### **1. Premessa**

La Chiesa cattolica è vittima oggi di un vero e proprio attacco e questo, cosa ancora più grave, inizia ad essere socialmente accettato e sostenuto da una larga parte della popolazione che preferirebbe vivere in un mondo laico dove il fenomeno religioso non sia tutelato e considerato ma completamente eliminato.

Un sensibile aiuto a questa nuova tendenza arriva dal problema derivante dagli abusi sessuali da parte del clero cattolico che consiste in una tragedia con la quale la Chiesa deve necessariamente fare i conti. Per combattere tale piaga, in gran parte dei Paesi nel mondo, i dibattiti sono serrati e il primo che ha elaborato misure concrete è stata l'Australia dove il 7 giugno 2018 l'Assemblea legislativa di Canberra ha approvato una legge che impone ai sacerdoti cattolici e non di violare il segreto confessionale qualora il penitente abbia ammesso la sua pedofilia.

Le motivazioni che hanno portato a tale provvedimento sono sicuramente alte e nobili, finalizzate da un lato alla tutela dei minori e delle persone fragili e disagiate e contemporaneamente sradicare un “*fenomeno criminale*” (PAPA FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco al termine dell'incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”*, Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019) intollerabile e fortemente odioso ma, in siffatto modo, si accetta che uno Stato possa interferire nelle scelte del Successore di Pietro e dei Vescovi e soprattutto si

---

rischia di formalizzare che la Chiesa cattolica sia divenuta un covo in cui si concretizzano gli abusi sui minori.

Sarà necessario quindi porsi delle domande sul perché ciò accada e le risposte andranno dalle più ovvie, ovvero che, gli abusi provenienti da una Istituzione come la Chiesa cattolica destano maggiore stupore e scandalo, anche se, l'onestà intellettuale imporrebbe a tutti di ammettere che questa è stata l'unica a riconoscere i propri errori e cercare il problema al suo interno, nella speranza di risolverlo in maniera positiva e per sempre, nella consapevolezza che *“deve riconoscere e condannare con dolore e vergogna le atrocità commesse da persone consacrate, chierici, e anche da tutti coloro che avevano la missione di vigilare e proteggere i più vulnerabili”* (PAPA FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, 20 gennaio 2018).

La risposta più pregnante sarà però quella che pone lo sguardo sul forte pregiudizio anticattolico che ormai domina l'Occidente il cui unico scopo sembra essere quello di cancellare le radici cristiane, in particolare nella accezione cattolica, con la conseguenza di giungere a mettere in discussione un sacramento come quello della riconciliazione.

La Chiesa ha da sempre attribuito particolare rilevanza alla riservatezza dell'incontro tra il fedele e il sacerdote nell'amministrazione del sacramento della riconciliazione e la disciplina *in subiecta* materia è sempre rimasta inalterata.

Nella normativa canonica che lo riguarda la Chiesa intende trasmettere da un lato, la pedagogia dell'amore del Padre della misericordia e dall'altro desidera che i suoi ministri sperimentino e vivano pienamente il dono della paternità ministeriale e spirituale.

Neppure la morte del penitente potrà sciogliere il confessore da questo vincolo e nessun confessore potrà essere dispensato, anche nella ipotesi che rivelando il contenuto di una confessione si potesse evitare un male, e il sigillo sacramentale è garanzia della *mirabilia dei* nel cuore di tutti coloro che si pongono nelle mani dei pastori.

La confessione oggi è certamente il sacramento più difficile da affrontare poiché rimane sempre un momento di confronto con se stessi alto, di ammissione delle proprie debolezze, dei propri peccati e della propria piccolezza: rappresenta una intima e profonda richiesta di perdono innanzi a Dio; diventa conseguentemente un luogo sacro, intimo, dove avviene ciò che il mondo moderno non è più capace di comprendere e a motivo di ciò cerca di violare in ogni modo.

---

Nei provvedimenti come quello australiano, oltre ad una scarsa comprensione e tolleranza religiosa risiede un certo desiderio di punizione verso una Chiesa concepita ormai come una deformità. Si vuol far passare l'automatismo Chiesa – omertà – abuso come un dato di fatto senza considerare che l'invito a costituirsi potrà anche risolversi favorevolmente solamente in base alla fiducia del nodo sacro che si crea in seno alla confessione sacramentale.

## **2. Cenni storici sul sacramento della Penitenza**

Le tappe che hanno contribuito a cristallizzare, nella prassi e nella riflessione teologica, l'istituto del sigillo sacramentale, trovano la loro origine nella Sacra Scrittura, in particolare nel Nuovo Testamento, dove appare chiaro che una prassi penitenziale cristiana in epoca apostolica era presente, seppure in modo diverso, da come la conosciamo oggi.

Nei tempi della Chiesa antica, senza la pretesa di essere esaustivi, ne troviamo traccia negli scritti di Ambrogio<sup>1</sup> (Sant'Ambrogio, *I sacramenti*, VI, 6, in *Opere di Sant'Ambrogio*, a cura di G. Coppa, Torino, UTET, 1969, p. 758), Agostino<sup>2</sup> (Discorso n. 82, consultabile online su [www.augustinus.it](http://www.augustinus.it)), Afaate<sup>3</sup> (E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, consultabile online su [www.prexeucharistica.org](http://www.prexeucharistica.org)) ed Origene<sup>4</sup> (ORIGENE, *Patrologia greca*, Migne, Parigi, 1862, p. 429); ancora in pieno Medioevo viene descritto da Icmaro di Reims<sup>5</sup> (L. CAVEADA, *Il sigillo, il segreto e la riservatezza dovute dal ministro confessore*, consultabile online su acade-

---

1 Sant'Ambrogio insegna “Dio ti ha unto e il Signore ti ha segnato con il sigillo e ha deposto nel tuo cuore lo Spirito Santo. Pertanto hai ricevuto lo Spirito Santo nel tuo cuore” (16).

2 Agostino (354-430) afferma che “dobbiamo rimproverare in segreto e in segreto biasimare, per evitare che volendo rimproverare in pubblico, sveliamo la persona”.

3 Afaate (270 circa – 345 circa), primo padre della Chiesa siriana ammoniva i sacerdoti dicendo che: “Esortate chi si vergognasse di svelare la sua infermità (i peccati) a non nasconderla a voi; quando poi ve l'avrà manifestata non vogliate manifestarla ad altri” (Dimostrazioni, 7,3).

4 Egli percepiva chiaramente quanto il perdono dei peccati sia opera esclusiva di Cristo, il quale agisce per mezzo dei sacerdoti della Chiesa. Nei suoi scritti troviamo la chiara raccomandazione che ad essere pubblica doveva essere la penitenza e non la colpa: “Saepe ostendimus ex divini scripturas, Christum esse et hostiam quae pro peccato mundi offeritur, et sacerdotem qui offerat hostiam ... Hic ergo est sacerdos qui peccata populi comedit et consumit... Salvator ergo et Dominus meus peccata populi edit Quomodo edit peccata populi? Ipse enim peccata nostra suscepit et in semetipso ea tamquam ignis comedit et sacerdotium Ecclesiae dedit, etiam ministri et sacerdotes Ecclesiae peccata populi accipiant, et ipsi imitantes magistrum remissionem peccatorum populo tribuant. Debent ergo et ipsi Ecclesiae sacerdotes ita perfecti esse ... ut peccata populi in loco sancto ... ipsi non peccando consumant. Ad haec enim atriua secreta et recondita nullus accedit, nulli haec nisi sacerdotibus pateant: si tamen pateant, si scientia sua et intellectu mystico potuerint eorum secreta penetrare”.

5 L'autore riporta che Icmaro di Reims sosteneva che l'accusa di un proprio delitto, sebbene resa nei confronti di molti vescovi, fosse da nascondere nel segreto come se fosse stata fatta davanti ad uno solo.

---

nia.edu, 2010, p. 7) e Lanfranco, Arcivescovo di Canterbury, che scrisse un'opera recante il titolo di *De celanda confessione*<sup>6</sup> (L. CAVEADA, *Il sigillo, il segreto e la riservatezza dovute dal ministro confessore*, consultabile online su academia.edu, 2010, p. 10).

All'inizio del 1200 la Costituzione n. 38 del Sinodo di Parigi decretò che “*nullus iura vel odio vel etiam metu mortis, in aliquo audeat revelare confessionem signo vel verbo, generaliter vel specialiter: ut dicendo ego scio quales estis; et, si revelaverit, absque misericordia debet degradari*”.

Nel 1215 il Concilio Lateranense IV sancì per la prima volta l'obbligo della segretezza morale e giuridico, come legge universale della Chiesa, prevedendo gravi sanzioni per i sacerdoti che lo avessero infranto. L'art. 21 del Decreto “*Omnis utriusque sexus*”, famoso anche per l'estensione dell'obbligo della confessione annuale recitava: “*Caveat autem omnino ne verbo vel signo vel alio quovis modo prodat aliquatenus peccatorem [...] quoniam qui peccatum in poenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam poenitentiam in actum monasterium detrudendum*”<sup>7</sup>.

Il Concilio di Trento<sup>8</sup> (O. H. PESH, *Il Concilio Vaticano II. Preistoria, svolgimento, risultati, storia post-conciliare*, Queriniana, Brescia, 2005; A. PROSPERI, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino, 2001) poi, fondò sapientemente l'istituzione di questo sacramento sul Vangelo di Giovanni (20, 22-23): “*Detto questo, soffiò e disse: a coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati*”.

---

6 Con questa opera abbiamo una trattazione specifica circa la riservatezza nel sacramento della confessione.

7 L'art.21 è chiarissimo nel sostenere che al sacerdote si fa divieto di “tradire” il penitente con parole, segni o qualunque altro modo. Il tribunale della penitenza è inviolabile pena non solo la deposizione del sacerdote ma anche la penitenza a vita da tenersi “sotto rigida custodia in un monastero”.

8 Il concilio di Trento o concilio Tridentino fu il XIX della Chiesa cattolica, convocato per reagire alla diffusione della riforma protestante in Europa. L'opera svolta dalla Chiesa per porre argine al dilagare della diffusione della dottrina di Martin Lutero produsse la controriforma. Il concilio di Trento durò ben 18 anni, dal 1545 al 1563, sotto il pontificato di quattro papi. Produsse una serie di affermazioni a sostegno della dottrina cattolica che Lutero contestava. Con questo concilio la Chiesa cattolica rispose alle dottrine del calvinismo e del luteranesimo. L'aggettivo *tridentino* viene ancora usato per definire alcuni aspetti caratteristici del cattolicesimo ereditati da questo concilio e mantenuti per i secoli successivi, fino al concilio Vaticano I ed al concilio Vaticano II.

Osservando lo sviluppo storico della prassi penitenziale si possono cogliere quattro fasi: la prima riguardante la cd. “*penitenza pubblica o antica*” con la quale ci troviamo di fronte ad una prassi non reiterabile, riservata ai peccati gravi: in questa fase un ruolo fondamentale era riservato al vescovo il quale aveva il compito, in concomitanza dell'inizio della quaresima, di ammettere nell' *ordo* dei penitenti il peccatore, il quale veniva poi riconciliato con la comunità prima della Pasqua. Successivamente a partire dal VII secolo di iniziò a diffondere la “*penitenza tariffata*” la cui caratteristica principale era la reiterabilità e così detta perché ad ogni colpa o peccato era collegata una penitenza: ciò era finalizzato a rendere più omogenea possibile la penitenza tra i peccatori e aiutare i sacerdoti nella cura delle anime.

All'inizio del XI secolo cominciò ad essere introdotta la “*penitenza privata*” nella quale il penitente si rivolgeva al sacerdote che era solito impartire una penitenza alleggerita rispetto alle prassi precedenti. Essa rispecchia la modalità attuale della somministrazione del Sacramento.

La quarta ed ultima fase prese l'avvio sulla scia della riforma voluta in seguito al Concilio Vaticano II<sup>9</sup>: venne promulgato l' *Ordo paenitentiae* il 2 dicembre 1973<sup>10</sup> dove troviamo tre riti diversi: il rito per la riconciliazione dei singoli penitenti, il rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale (un rito penitenziale inserito nella celebrazione della Parola di Dio) ed infine il rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale .

Oggi troviamo codificato la descrizione di questo sacramento nel Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1424 dove viene sancito che “ *quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita con il peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera*”<sup>11</sup>; ed ancora, nel Codice di diritto canonico del 1983 ai cann. 976-986 ed in particolare ai cann. 983-984, dove si stabilisce

---

9 Il Concilio Vaticano II stabilì: « *Si rivedano il rito e le formule della Penitenza, in modo che esprimano più chiaramente la natura e gli effetti del sacramento* ». In ossequio a questo mandato, e per facilitare nei fedeli la comprensione piena della natura e dell'efficacia di questo sacramento, la Sacra Congregazione per il Culto divino preparò con diligente impegno il nuovo « *Ordo Pœnitentiæ* ». Si veda [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it) .

10 Il Sommo Pontefice Paolo VI approvò con la sua autorità l'*Ordo Pœnitentiæ* preparato dalla Sacra Congregazione per il Culto divino, e ne dispose la pubblicazione, perché sostituisca i titoli in materia, inclusi nel Rituale Romano finora vigente.

11 Concilio Vaticano II, Const. dogm., Lumen Gentium, 11: AAS 57 (1965) 15.

che tutte le colpe, gravi o leggere, manifestate dal penitente in confessione, cadono sotto l'inviolabile sigillo sacramentale, anche se l'assoluzione fosse stata rifiutata. È un segreto di diritto divino, sottratto a qualsiasi autorità umana.

Nel corso dei secoli quindi le forme e i modi per chiedere perdono dei propri peccati e tornare in grazia di Dio sono mutate, a seconda degli usi e delle mentalità, ma tale materia è rimasta sempre sostanzialmente la medesima e sempre è stata attribuita una particolare importanza alla assoluta inviolabilità del sigillo confessionale<sup>12</sup> (E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, cit., p.1).

### **3. Il sacramento della penitenza nel diritto canonico**

Il sacramento della penitenza è disciplinato dal Codice di diritto canonico del 1983 dal canone 965 al canone 991: viene sancito il carattere divino del sacramento ed il fatto che debba essere “*auricolare e non pubblico*” (NYKIEL K, *Il sigillo sacramentale nella normativa canonica*, in Teka Kom, Praw., 2014, p. 81-91). Altresì viene disciplinato dal Catechismo della Chiesa cattolica (CCC) come uno dei due sacramenti di guarigione<sup>13</sup> e può assumere diversi nomi quali sacramento di conversione, della penitenza, della confessione, del perdono e della riconciliazione in base ai suoi diversi aspetti.

L'art. 4 CCC sancisce che “*quelli che si accostano al sacramento della penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera*” (CCC, cit, n. 1422).

La necessità di questo sacramento, dopo la conversione ricevuta con il battesimo, nasce dal fatto che “*la vita nuova ricevuta nell'iniziazione cristiana non ha soppresso la fragilità e la debolezza della natura umana, né l'inclinazione al peccato che la tradizione chiama concupiscenza, la quale rimane nei battezzati perché sostengano le loro prove nel combattimento del-*

---

12 Il sigillo sacramentale è una particolare forma di segreto, senza dubbio la più alta e la più assoluta, che tocca ogni sacerdote confessore il quale non potrà mai per nessun motivo e in alcun modo tradire il penitente rivelando anche solo parzialmente il contenuto della confessione così che si possa stabilire una relazione tra il peccato e chi lo ha commesso. A motivo di ciò viene denominato sigillo perché al pari di tutto quello che è chiuso da sigilli non deve essere visto e conosciuto da altri.

13 L'altro è l'Unzione degli infermi. Cfr Chiesa cattolica, *Catechismo della Chiesa cattolica*, LEV, Roma, 1992 n. 1421

*la vita cristiana, aiutati dalla grazia di Cristo. Si tratta del combattimento della conversione in vista della santità e della vita eterna alla quale il Signore non cessa di chiamarci” (CCC, cit, n. 1426).*

Ciò che contraddistingue il sacramento sarà l'obbligo della segretezza e la sua violazione è sempre stata considerata un fatto gravissimo. La sua estrema gravità è legata ad una duplice ragione: *ex motivo iustitia et ex religionis*. Il primo è facilmente intuibile e corrisponde al fatto che se il confessore osasse tradire il penitente verrebbe meno la fiducia che il fedele ripone in un ministro di Dio; per il penitente si concretizzerebbe poi una lesione della sua buona fama e della sua intimità, come anche viene sancito dal canone 220 CIC che recita “*non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode o violare il diritto di ogni persona alla propria intimità*”. La violazione invece *ex religionis* avrebbe come conseguenza il rendere odioso il sacramento agli occhi dei fedeli e minerebbe alla radice l'unica possibilità che essi hanno di riconciliarsi con Dio nel cammino verso la salvezza eterna; si comprometterebbe la *salus animarum* ma, ancor più, si andrebbe a frustrare la circostanza che vede il sacerdote, durante la confessione, agire *in persona Christi* e in questa veste se svelasse le informazioni ricevute verrebbe meno un impegno di fedeltà a Dio stesso. “*In tal senso, la violazione del segreto di confessione non è solo qualche cosa che tradisce il penitente, colpisce la sua buona fama, lede il diritto alla propria intimità, scredita il sacramento dall'esterno: è invece, un qualcosa in più, in quanto snatura la funzione del ministro e il senso dell'accusa. Per questo essa colpisce il cuore del sacramento della penitenza*” (E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, cit, p.3).

Il precetto del Concilio Lateranense IV è la fonte dell'attuale can. 983§ 1 del CIC che recita: “*Il sigillo sacramentale è inviolabile; per questo è vietato al confessore di tradire, anche parzialmente, il penitente con parole o in qualsiasi altro modo e per qualsiasi causa*”; precedentemente nel CIC del 1917 il can. 1388 riportava che “*§1. il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto. §2. l'interprete e le altre persone di cui nel can. 983§2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica*”.

---

Dal combinato disposto dei due canoni abbiamo due forme di violazione del sigillo sacramentale, una diretta e l'altra indiretta, punite con diversa pena ma entrambe riservate alla Congregazione per la Dottrina della Fede nel foro esterno e alla Penitenzieria Apostolica (Cost. Pator Bonus, art. 52 e 118; Reg. Gen. Curia Romana, art. 128§2; Congr. Per la Dottrina della Fede, Rescr, Ex audientia SS.mi del 7 febbraio 2003) nel foro interno. La violazione diretta si verificherà qualora venga rivelato il peccato e chi l'ha commesso oppure questa relazione possa essere facilmente stabilita ad esempio quando il confessore dicesse “Tizio ha rubato, il medico di..,”; quella indiretta si avrà quando per leggerezza o imprudenza, senza manifestare il nome del peccatore, si crei pericolo o si pongano le premesse cosicché altri possano sapere o sospettare qualcosa che cade sotto il sigillo sacramentale.

In entrambi i casi per concretizzarsi la condotta illecita dovrà sussistere la divulgazione o rivelazione della materia oggetto del sacramento che saranno “*in generale tutti i peccati e qualsiasi elemento connesso, ovviamente conosciuto in confessione e dalla cui conoscenza si possa risalire al peccatore*”. Saranno compresi nel sigillo i peccati gravi, tutti e singoli, le colpe lievi o peccati veniali per le quali la loro rivelazione concretizzerà la violazione del segreto ma non del sigillo anche se sarà atta a minare la fiducia dei fedeli nella riservatezza del colloquio penitenziale. Rientrerà nell'oggetto del sigillo anche il peccato leggero, già conosciuto dalla comunità, ma che comunque appreso nell'ambito della confessione venga rivelato dal confessore. Altresì rientrano nel sigillo sacramentale le circostanze della colpa dichiarate, il fine, il luogo, le modalità nonché le circostanze della confessione stessa come ad esempio la penitenza imposta o il diniego della assoluzione.

Ovviamente il penitente non potrà efficacemente esonerare il confessore dal sigillo sacramentale poiché questo è a tutela del singolo fedele ma anche del sacramento stesso e contrariamente se il sigillo rientrasse nella disponibilità privata il penitente potrebbe essere sottoposto a pressioni intollerabili “*che di fatto equivarrebbero alla cancellazione della tutela reale del segreto sacramentale*” (NYKIEL K., op.cit., p. 86).

Il soggetto del sigillo sacramentale è il confessore mentre gli altri quali l'interprete o coloro ai quali sia giunta la notizia dei peccati non sono tenuti all'obbligo del segreto.

Secondo i principi generali dell'ordinamento penale canonico il canone 1321§2 disciplina l'ipotesi del dolo ovvero di colui che deliberatamente commette un delitto e a norma del cano-



ne suddetto “*E' tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto che deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti*”; la colpa è l'omissione della debita diligenza e cadrà nella scomunica solamente colui che è pienamente cosciente della violazione che sta per rivelare un segreto confessionale, che se ne rende conto e che lo vuole.

La pena prevista per la violazione diretta del sigillo sacramentale sarà la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica ma il confessore non sarà colpito dalla pena canonica qualora ignori l'esistenza della sanzione penale ex can. 1323, 2° ovvero chiunque si trovi in una delle condizioni di cui ai cann. 1322, 1323 e 1324§1, che riguardano il soggetto sottoposto alla sanzione. Nel caso poi di violazione del segreto confessionale solamente indiretta la pena sarà *ferendae sententiae*, obbligatoria, ma indeterminata.

La Chiesa ancora, al fine di tutelare al meglio il segreto della confessione, ha disposto altre cautele oltre le summenzionate sanzioni. In primo luogo, a norma del can. 984§1, è assolutamente proibito al confessore far uso in qualunque modo delle conoscenze acquisite dalla confessione, con aggravio del penitente anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione; al §2 dello stesso canone viene previsto che colui che è costituito in autorità ed ha avuto notizia dei peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento non può avvalersene in nessun modo per il governo esterno. In ultima ipotesi ex can. 1550§2 sono esclusi come incapaci dal rendere testimonianza in giudizio i sacerdoti relativamente a tutto ciò che hanno appreso nella confessione sacramentale, anche nel caso in cui sia stato il penitente a chiedere la deposizione. Anzi tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità<sup>14</sup>.

#### **4. La risposta della Chiesa e l'obbligo di denuncia.**

---

14 Per ciò che concerne l'Italia è paradigmatica la Sentenza della Corte di Cassazione n. 6912 del 14 gennaio 2017 che ha stabilito che il principio del segreto confessionale non può essere applicato in automatico: se un sacerdote o una suora si rifiutano di riportare confidenze ricevute durante la confessione da qualcuno che ha subito un abuso, infatti il rifiuto viene catalogato come falsa testimonianza. Un segreto che non riguarda una colpa, e per il quale, quindi, non si chiede l'assoluzione, non rientra nell'ambito del segreto confessionale. Consultabile online su [www.olir.it](http://www.olir.it)

---

Oggi la linea di tendenza, lungo la quale si sono instradati gli ordinamenti civili, è quella di punire con severità chiunque si macchi di delitti odiosi e la Chiesa non si è sottratta a questo. Nel lontano 2001 Papa Giovanni Paolo II promulgò il Motu proprio *Sacramentorum sanctitatis* al fine di tutelare e guidare l'impegno della Chiesa nel proteggere i bambini e i giovani dall'abuso sessuale.

Papa Giovanni Paolo II insieme a Papa Benedetto XVI sono divenuti famosi nel mondo quali leader negli sforzi di proteggere tutti i minori e gli adulti vulnerabili dagli abusi; basti leggere il Discorso di Giovanni Paolo II ai Cardinali statunitensi nel 2002, il Discorso, ad opera dello stesso pontefice, ai Vescovi americani nelle loro visite *ad limina* od anche il Discorso di Benedetto XVI ai Vescovi irlandesi e i suoi Discorsi tenuti nella occasione del Viaggio apostolico negli USA.

Nel maggio 2010 sempre Benedetto XVI promulgò una revisione approfondita della *Sacramentorum sanctitatis tutela*, le Norme *De gravioribus delictis*, riservate alla Congregazione per la Dottrina della fede e l'anno successivo quest'ultima inviò la Lettera circolare per assistere le Conferenze episcopali nello sviluppo di linee guida al fine di gestire i casi di abuso sessuale di minori perpetrati da chierici nella quale troviamo scritto che “*tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e specialmente la protezione dei bambini e dei giovani c'è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l'istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere l'applicazione del diritto canonico in materia e , allo steso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili*” (Cfr: [www.tutelaminorum.va](http://www.tutelaminorum.va)).

Da allora le Conferenze Episcopali e le Conferenze dei Superiori maggiori di tutto il mondo hanno risposto adottando proprie linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.

Il regnante Pontefice (Non tutti gli autori sono concordi nel considerare efficace completamente il lavoro svolto. Si veda a tal proposito G.BONI, *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, fascicolo n. 34 del 2019, p.1-93). Papa Francesco ha emanato una consistente colle-

zione di disposizioni per cercare di sconfiggere e estirpare la tragedia degli abusi sessuali includendo la Lettera circolare riguardante la Pontificia commissione per la tutela dei minori rivolta ai presidenti delle Conferenze episcopali e ai Superiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica redatta nel febbraio 2015.

Il Santo Padre ha sottolineato che *“occorre altresì vigilare con attenzione affinché si dia piena attuazione alla Lettera Circolare emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, il 3 maggio 2011, per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee – guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici. È importante che le Conferenze episcopali si dotino di uno strumento per la revisione periodica delle norme e per la verifica del loro adempimento”*.

Seguì poi la Lettera apostolica in forma di Motu proprio nel marzo 2019 sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili<sup>15</sup> seguito dalla Lettera apostolica in forma di Motu proprio *“Vos estis lux mundi”* del maggio del 2019<sup>16</sup>.

La Chiesa ha quindi normativizzato, tramite i suoi documenti, l'obbligo di denuncia ma al contempo ha salvaguardato il segreto confessionale nella consapevolezza che i tempi moderni subiscono una involuzione culturale e morale profonda finendo per essere decisamente troppo ostili alla Chiesa.

La Penitenzieria Apostolica afferma infatti che *“in tale contesto, sembra affermarsi un certo preoccupante pregiudizio negativo nei confronti della Chiesa cattolica, la cui esistenza è culturalmente presentata e socialmente ricompresa, da un lato, alla luce delle tensioni che possono verificarsi all'interno della stessa gerarchia e, dall'altro, partendo dai recenti scandali di abusi, esecrabilmente perpetrati da taluni membri del clero. Questo pregiudizio, dimentico della vera natura della Chiesa, della sua autentica storia e reale, benefica incidenza*

---

<sup>15</sup> Il Motu proprio fu seguito dalla Legge n. CCXCVII sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato e della Città del Vaticano e Le linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano. Consultabili online su [www.vatican.va](http://www.vatican.va)

<sup>16</sup> Negli anni precedenti il Santo Padre ha indicato in molti modi che la tutela dei minori è materia di massima importanza: senza citarli tutti per non appesantire l'elenco basti pensare al Chirografo di sua Santità per l'istituzione di una pontificia Commissione per la tutela dei minori del 2014; la Santa Messa celebrata nella cappella della Domus Sancte Marthae con un gruppo di vittime di abuso sessuale clericale il 7 luglio 2014; la Dichiarazione di S.E. Il Cardinale S. O'Malley, O. F. M. Cap., nel Concistoro del 12 febbraio 2015; Gli Statuti della Pontificia Commissione per la tutela dei minori nel 2015; il Motu proprio *“Come madre amorevole”*; la lettera del Santo Padre ai Vescovi nella festa dei Santi Innocenti del 2016; il Discorso ai membri della Pontificia Commissione per la tutela dei Minori del 2017; la Lettera al Popolo di Dio in Cile del 2018 e quella alla Curia Romana dello stesso anno. I documenti sono tutti visionabili online sul sito [www.tutelaminori.va](http://www.tutelaminori.va)

*che essa ha sempre avuto ed ha nella vita degli uomini, si traduce talvolta nella ingiustificabile pretesa che la Chiesa stessa, in talune materia, giunga a conformare il proprio ordinamento giuridico agli ordinamenti civili degli Stati nei quali si trova a vivere quale unica possibile garanzia di correttezza e rettitudine” (Premessa della Nota della Penitenzieria Apostolica sulla importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale, 29 giugno 2019, in L’Osservatore romano, 1-2 luglio 2019, punto 1, p. 7. La Nota firmata dal penitenziere maggiore, il Cardinale Mauro Piacenza e dal reggente Mons. K. Nykiel, fu approvata dal Santo Padre in data 21 giugno 2019 che ne ordinò la pubblicazione.); la stessa aggiunge che “l’inviolabile segretezza della Confessione proviene direttamente dal diritto divino rivelato e affonda le radici nella natura stessa del sacramento, al punto da non ammettere eccezione alcuna nell’ambito ecclesiale, né, tanto meno in quello civile” e che “ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a forzare l’inviolabilità del sigillo sacramentale costituirebbe una inaccettabile offesa verso la libertas ecclesiae, che non riceve la propria legittimazione dai singoli Stati, ma da Dio; costituirebbe altresì una violazione della libertà religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la libertà di coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti sia confessori. Violare il sigillo equivarrebbe a violare il povero che è nel peccato” (Punti n. 1 della Nota della Penitenzieria Apostolica sulla importanza del foro interno, cit., p. 7).*

## **5. Il caso Australia**

Oggi appare difficile il bilanciamento tra due profili giuridici e morali fondamentali: la tutela della coscienza della persona la quale affida la sua Verità ad un ministro di culto e la denuncia da parte di quest’ultimo di coloro i quali hanno confessato il “fenomeno criminale” (BETTETINI A., *Abusi sessuali e segreto confessionale*, in *Vita e Pensiero* n. 3/2019, p. 37) che concretizza l’abuso sui minori e gli adulti vulnerabili; purtroppo, nel caso australiano, il bilanciamento è stato concluso a favore nella denuncia.

In Australia, infatti, il 7 giugno 2018 l’ ACT Legislative Assembly di Canberra ha approvato una legge, entrata in vigore il 31 marzo 2019, che impone alle organizzazioni religiose di denunciare qualsiasi caso di abuso su minore o adulto vulnerabile entro 30 giorni da quando il fatto è stato conosciuto; ne consegue per i sacerdoti della Chiesa cattolica l’obbligo di denun-

ciare e rivelare anche tutte le informazioni ricevute durante la confessione rompendo così il sigillo sacramentale e minando nelle fondamenta il sacramento stesso.

La ratio legis dell' Ombudsman Amendment Act 2018, questo è il titolo del provvedimento, risiede nella necessità di ampliare il *Reportable behavior scheme* (Consultabile online su <https://professionals.childhood.org.au> > app > 2018/10) che disciplina le accuse di abuso e condotta scorretta nei confronti dei minori includendovi le organizzazioni religiose; estende quindi l'obbligo di denunciare gli abusi sessuali a tutte le Chiese imponendo, qualora sia necessario, la violazione del sigillo sacramentale della confessione e ponendo pene pecunarie con multe fino a diecimila dollari australiani per coloro che eluderanno il precetto.

Ovviamente questo modo di procedere del governo australiano ha sollevato moltissime perplessità non solamente sul piano teologico ma anche su quello dei diritti fondamentali, ovvero, se la libertà religiosa, prevista dalla sezione 116 della Costituzione e dai tribunali australiani, deve soccombere innanzi alla tutela minorile. La questione, lungi dall'essere risolta, è ancora molto controversa e in dottrina nessuno è stato in grado di decidere quale dei due diritti fondamentali debba essere considerato superiore all'altro.

Negli anni novanta del secolo scorso di fatto la Chiesa australiana aveva intrapreso il suo percorso di riparazione e il Comitato Nazionale per gli standard professionali delineava un documento in cui si stabilivano i principi ai quali attenersi condannando ovviamente gli abusi. I tre volumi di *Integrity in Ministry*<sup>17</sup> stabilirono i principi ai cui attenersi per un integro ministero sacerdotale.

Difronte ad una simile legislazione la Conferenza episcopale australiana (ACBC), dimostrando ancora una seria e motivata volontà non solamente di risolvere i problemi al suo interno ma anche di osservare, nei limiti del possibile, le leggi civili ha reso nota nell'agosto del 2018 una *Risposta formale alle Raccomandazioni* pubblicate dalla Commissione reale nel 2017 e volte a riformare il sistema penale per meglio tutelare le vittime degli abusi. Il documento replica in modo puntuale ed articolato a ciascuna delle raccomandazioni specificando fin dalla stessa introduzione che il 98% di esse sono state prese in considerazione; nello specifico 47 sono state accettate, 13 trasmesse alla Santa Sede, 1 oggetto di ulteriori approfondimenti, 5 accettate 13 sostenute in linea di principio. Solo una viene completamente respinta e

---

<sup>17</sup> *Integrity in Ministry* pubblicato nel 2004 e poi revisionato nel 2010 consultabile online su [www.catholic.org](http://www.catholic.org).

si tratta della ipotesi in cui si chiede che venga abolito l'obbligo del "sigillo della confessione" e che sia presentata denuncia alle autorità qualora un sacerdote si trovi di fronte alla ammissione di abuso durante il sacramento della Riconciliazione in quanto ciò è contrario sia alla religione cattolica ma anche al principio di Libertà religiosa accolto e protetto dallo stesso Stato australiano<sup>18</sup>.

Il documento specifica che le istituzioni ecclesiastiche ottempereranno a qualsiasi legge futura in materia e che si stanno adeguando gli standard indicati dalla stesa Royal Commission e chiude esprimendo *"la speranza e la preghiera che tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che faremo possa aiutare il processo di guarigione di tutti coloro che sono stati così gravemente colpiti"*; insieme al Santo Padre riconoscono che *"nessun sforzo per chiedere perdono e cercare di riparare il danno arrecato sarà mai sufficiente"* e ribadiscono l'impegno già espresso da Papa Francesco nella Lettera al Popolo di Dio *"a dar vita ad una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano ma non trovino spazio per essere coperte e per perpetuarsi"* (Cfr. [www.vaticannews.va](http://www.vaticannews.va)).

Mons. J. Charles Porteous, arcivescovo di Hobart, Diocesi nello Stato della Tasmania ha avvertito quindi i propri sacerdoti di non violare per nessun motivo il sigillo anche se ciò vuol significare di violare deliberatamente le leggi civili<sup>19</sup> perché *"come Arcivescovo – ha dichiarato – è mio dovere difendere l'insegnamento cattolico in materia. La realtà è che i Santi hanno dato la loro vita difendendo il sigillo del confessionale, sapevano che non importa il*

---

18 La Recommendation 7.4 riporta che *"Laws concerning mandatory reporting to child protection authorities should not exempt persons in religious ministry from being required to report knowledge of suspicions formed, in whole or in part, on the basis of information disclosed in or in connection with a religious confession. Not accepted. The implementation Advisory Group should commission research, probably in conjunction with the Canon Law society of Australia and New Zealand, concerning: a) The theological underpinning of, and the practices relating to the delivery of the sacrament with particular reference to the seal of the confessional and the extent to which reporting obligations can be complied with and, allied with it, the theology of the child. b) improvements to formation and training of clergy about these matters and education programmes for the faithful about the sacrament. c) ways and means in which the concerns identified by the royal commission about the dangers to children inherent in the present manner of operation of the sacrament and concerning its coverage of confessions by a perpetrator and disclosure by a child that she or has been abused. The implementation advisory group should also commission research, including an opinion from senior counsel, about the extent to which legislation of the type proposed in Recommendation 7.4 would be inimical to freedom of religion"*. Cfr. [www.catholicreligiousaustralia.com](http://www.catholicreligiousaustralia.com) agosto 2018.

19 A questa dichiarazione ne seguì un'altra del Primo Ministro dello Stato di Victoria, Daniel Andrews il quale confermò che *"la cosa più importante è inviare un messaggio, quello che la legge deve essere presa sul serio e che sanzioni molto significative sono previste per chi non vi obbedisca"* Dichiarazione consultabile online sul sito [www.corrispondenzaromana.it](http://www.corrispondenzaromana.it)

*motivo dato dal governo, non importa quanto nobili siano le intenzioni, rompere il segreto del confessionale costituirebbe la fine del Sacramento*<sup>20</sup>. Nell'ottobre 2019 anche l'Arcivescovo di Melbourne, Mons. Peter Comensoli ha dichiarato di avere l'intenzione di violare, qualora si trovi nella condizione di farlo, le leggi civili sul sigillo sacramentale<sup>21</sup>.

## **6. Considerazioni conclusive**

Questa nuova tendenza che di fatto pone in discussione la libertà della Chiesa e la tradizione giuridica occidentale mette in risalto come si sta insinuando un neo – giurisdizionalismo di dubbio esito che nel silenzio e nella indifferenza generale tenta di creare, ammesso che non l'abbia già fatto, un diverso equilibrio tra l'ordine spirituale e l'ordine temporale; si intende che lo squilibrio sarà atto a ledere non solamente la Chiesa cattolica ma anche quello delle confessioni religiose diverse dalla cattolica quindi in sostanza della Religione nel senso più ampio del termine.

L'arcivescovo di Canberra e Goulburn sul Canberra Times ha criticato energicamente la nuova legge australiana ponendo in evidenza la sua incoerenza affermando che *“senza quel sigillo, chi sarebbe disposto a liberarsi dei propri peccati, a cercare il saggio consiglio di un sacerdote e a ricevere il misericordioso perdono di Dio? Il diritto della Chiesa e nella Chiesa serve proprio per salvarne la natura quale strumento di salvezza per ogni uomo, la cui vita e la cui esperienza si muovono in una dimensione di diritto e di giustizia, impegnandosi a dare visibilità e contenuto a norme che rispondano, nei limiti della mediazione linguistica umana a verità e giustizia”*.

Ciò rende appieno perché nel bilanciamento dei due valori fondamentali del nostro ordinamento quali la libertà di coscienza e la religione da un lato e il doveroso esercizio della azione penale per punire un reato inumano dall'altro nella tradizione giuridica occidentale prevale sempre il primo: esso costituisce infatti il cuore della libertà e della responsabilità dell'uomo e nel tutelarlo si tutela l'umanità nella sua totalità

---

20 Dichiarazione consultabile online sul sito [www.corrispondenzaromana.it](http://www.corrispondenzaromana.it)

21 Cfr. [fsspx.news.events](http://fsspx.news.events)

Papa Francesco, quasi quotidianamente, raccomanda ai consacrati di concretizzare la “*chiesa in uscita*” ovvero orientata verso le povertà non solo geografiche ma anche esistenziali e materiali: i pastori devono accorgersi e tentare di curare le debolezze, le sofferenze e le manchevolezze di tutti e soprattutto degli “ultimi” tramite la misericordia che solo la carità evangelica può accordare validamente ed efficacemente. Ciò rappresenta il tesoro della Chiesa, affidato senza dubbio a “*vasi di creta*”<sup>22</sup>, ad uomini fallibili e peccatori ma capaci di donare speranza, coraggio e la sensazione di essere amati a chi a loro si affida con fiducia.

Purtroppo però l'opinione diffusa di oggi, che inevitabilmente si rispecchia nelle aule dei Tribunali, nelle Sentenze, nelle casse di risonanza digitali, nelle pretese risarcitorie degli uomini è quella di respingere tutti i sacerdoti in un angolo perché colpevoli di coprire e di compiere nefandezze di ogni genere e tale immagine sembra paradossale e caricaturale alla luce anche della disaffezione alla confessione individuale dell'uomo occidentale. Quest'ultimo, anche quello che si definisce praticante, non ha la giusta contezza del significato profondo del sacramento della confessione e non può mai essere definita come una “*rimozione psicologica autorizzata dalla Chiesa*” (P. FERRARI DA PASSANO, *Il segreto confessionale*, in la Civiltà cattolica, CXLIV (1993), IV, p. 369) delle proprie colpe e il modo per non affrontare le proprie responsabilità verso i danneggiati e lo Stato ma anzi “*la pace interiore riconquistata non esime, in linea di massima, dall'assunzione delle responsabilità sociali dei propri comportamenti e dal rispetto delle regole dello Stato. Il sacerdote, valutato il caso concreto, deve consigliare e confortare anche in tale direzione*” (Idem supra).

Continuando a ragionare su questa strada senza preconcetti ideologici appare ovvio che un distacco ulteriore dalla confessione dovuto alla mancanza di garanzia di riservatezza comporterà come conseguenza l'impossibilità da parte dei sacerdoti di adoperarsi affinché il reo si sottometta alla legge civile anche tramite la possibilità di differire l'assoluzione al concretizzarsi di un comportamento fattivo e concludente al fine di rimediare al male fatto; certamente innanzi “*la presenza di peccati che integrano fattispecie di reato, non è mai consentito porre al penitente, come condizione per l'assoluzione, l'obbligo di costituirsi alla giustizia civile, in forza del principio naturale, recepito in ogni ordinamento, secondo il quale nemo tenetur se detegere e che condizionare l'assoluzione all'autodenuncia presso l'autorità civile o ecclesia-*



*stica non è assolutamente lecito” (E. MIRAGOLI, Il sigillo sacramentale, cit., p. 166) ma è anche vero che “è invece possibile, come per ogni altra situazione peccaminosa, rinviare l'assoluzione secondo il criterio generale: se il confessore non è certo del dolore dei peccati (che comprende anche la riparazione del danno o la seria volontà di riparare). In questo caso il confessore potrà aiutare il penitente a rileggere la sua vicenda, magari suggerendo un percorso psicologico. Questo potrà essere richiesto come espressione di reale ravvedimento, tanto più nel caso in cui il penitente fosse un chierico. Ancora: è certamente possibile urgere di porre in atto le scelte più opportune per evitare la reiterazione del delitto, sempre come espressione concreta della volontà di intraprendere un cammino di ravvedimento, nelle forme possibili, per dovere di giustizia” (Idem supra, pp.166-167).*

A ciò si aggiunge che “qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i concreti strumenti giuridici a cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civili e /o ecclesiastico e invocare giustizia” (Punto 1 della Nota della Penitenziaria..., cit., 29 giugno 2019, p. 7).

Se la giusta riservatezza non sarà più garantita per ciò che concerne il dialogo con un ministro di culto nessuno si rivolgerà più ad un confessore sia per dare voce ai propri delitti e sia per avere conforto nella condizione di vittime.

Certamente l'errore che non si può commettere oggi è quello di condannare aprioristicamente la Chiesa impedendole di uscire dal luogo comune infamante di una compagine di celibi e casti incapaci di osservare la continenza e la verginità e per questo ossessionati dal sesso fino ad arrivare a sporcare l'innocenza dei minori loro affidati.

Non si può ridurre la Santa madre Chiesa ad un covo di pervertiti e considerare la barca di Pietro come una compagine inutile; la Chiesa è un ospedale per tutti coloro che sono nell'errore e che a lei si rivolgono con fiducia nella consapevolezza che il Cristo tutti ama e tutti perdona.

---